

A S S O C I A Z I O N E " P R O P E T T E N A S C O "

S T A T U T O

C O S T I T U Z I O N E , S C O P O , S E D E , D U R A T A

Articolo 1

Con Sede in Pettenasco, viene costituita un'Associazione denominata "PRO PETTENASCO", assolutamente apolitica, che svolge la sua opera nel Comune, in accordo con l'E.P.T. e avendo riguardo alle sfere d'azione delle "Pro Loco" confinanti.-

Artic. 2

Scopo dell'Associazione è di:

- a)- riunire in un unico armonico complesso tutti i cittadini e gli Enti del concentrico e delle frazioni per incrementare qualunque forma di attività atta a promuovere ogni iniziativa intesa a rafforzare e migliorare i rapporti tra i singoli in seno alla comunità, al di sopra di ogni ideologia e interesse privato;
- b)- promuovere quanto può rendere più attraente il nostro Paese sotto il profilo turistico;
- c)- promuovere e favorire l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, per valorizzare la produzione agricola e industriale locale; manifestazioni artistiche, culturali e sportive; convegni e ogni altra iniziativa tendente a far convergere sul nostro Comune una sempre più crescente attenzione atta a far annoverare il Comune fra quelli di più spiccato richiamo turistico;
- d)- promuovere il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo degli ospiti, vigilando che questi rispondano agli scopi;
- e)- vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe; proponendo le opportune modifiche alle competenti Autorità o direttamente alle Società esercenti tali servizi;
- f)- istituire servizi di informazioni turistiche con o senza biglietteria, telefono pubblico, sala di scrittura e di attesa;

g)- stabilire con le Autorità locali e con i Comuni vicini gravitanti sul bacino del Lago d'Orta, rapporti per una fattiva e produttiva collaborazione onde favorire la risoluzione dei problemi di comune interesse.-

DEI SOCI

Artic. 3

I Soci si distinguono in Benemeriti, Vitalizzi ed Annuali.

Sono Soci Benemeriti quegli Enti o Persone che il Consiglio di Amministrazione riconoscerà come tali, in rapporto ai particolari benefici morali o materiali da Essi arrecati all'Associazione.

Sono Soci Vitalizzi coloro che versano, "una tantum", una somma non inferiore a L. 50.000.

Sono Soci Annuali coloro che versano la quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.-

Artic. 4

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere ammessi a Soci le persone, che, compiuto il 18° anno e desiderano fare parte dell'Associazione, presentino la relativa "domanda", vistata da due Soci fondatori dell'Associazione.

L'accoglimento o meno della domanda è comunque sempre riservato, con giudizio insindacabile ed inappellabile, al Consiglio di Amministrazione, il quale, in caso di mancata accettazione, non è obbligato a precisarne i motivi.-

Artic. 5

Coloro che, presentata la domanda di ammissione, sono accolti come Soci, devono versare per il primo anno la tassa di ammissione di L. 500 e provvedere negli anni successivi al pagamento della quota annua sociale, quale fissata dal Consiglio di Amministrazione.-

Artic. 6

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il recesso viene consentito dal Consiglio di Amministrazione:

- a)- ove il Socio trasferisca la sua residenza fuori dal Comune di Pettenasco;
- b)- in quei casi di particolare rilievo esposti dal Socio e valutati

insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione.

La "decadenza" è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci:

- che svolgono un'attività contrastante con gli interessi dell'Associazione;
- che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- che si rendano morosi nei versamenti delle quote sociali.

ORGANI SOCIALI.

Artic. 7

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a)- l'Assemblea;
- b)- il Consiglio di Amministrazione;
- c)- il Presidente;
- d)- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e)- i Proibiviri.-

ASSEMBLEE.

Artic. 8

La convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, deve eseguirsi con lettera da inviarsi ad ogni Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in prima e seconda convocazione, con l'elencazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.-

Artic. 9

L'Assemblea Ordinaria ha luogo ogni anno entro tre mesi dalla data del 31 Dicembre, chiusura di ogni Esercizio Sociale.- Viene presentata: la Relazione del Consiglio di Amministrazione, quella dei Revisori dei Conti ed il Bilancio per la discussione e l'approvazione-

Artic. 10

Le Assemblee Straordinarie hanno luogo quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta da parte di un terzo dei Soci, o dal Collegio dei Revisori, con l'indicazione degli argomenti da trattare.-

Artic. 11

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; assume le funzioni di Segretario, il Segretario dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea:

- l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Provisori;
- l'approvazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- l'indicazione dell'attività che deve svolgere l'Associazione;
- l'adesione eventuale dell'Associazione ad altre Organizzazioni;
- la modificazione eventuale degli articoli previsti nel presente Statuto.-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Artic. 12

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 10 membri dei quali almeno n. 1 della frazione di Pratolungo e n. 1 della frazione di Crabbia.

Essi durano in carica due anni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere;
- deliberare sull'ammissione e sul regesso dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare la quota annua da corrispondere da parte dei Soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- formulare ed attuare i programmi annui di attività.-

Artic. 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno.- E' pure convocato su richiesta di 1/3 dei suoi membri o quando ne facciano domanda almeno due Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei suoi componenti.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; ogni componente ha diritto ad un voto.- In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio che non intervengono a tre sedute e consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Delle adunanze, viene redatto regolare verbale.-

PRESIDENTE.

Artic. 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.- In caso di Sua assenza, od impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato.-

COLLEGIO DEI REVISORI.

Artic. 15

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri.- Essi durano in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento dell'Amministrazione, verifica l'esistenza di cassa, e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione, controlla i dati del Bilancio, verifica la esattezza delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali deve essere invitato.-

PROBIVIRI.

Artic. 16

Qualsiasi vertenza sorgesse fra i Soci, e fra questi e l'Associazione, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.- Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come fosse manifestazione della loro stessa volontà, il che comporta la immediata esecuzione del disposto dei Probiviri medesimi.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci; essi durano in carica due anni.-

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE.

Artic. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a)- dalle tasse di ammissione dei Soci;
 - b)- dai versamenti dei Soci Vitalizii e dei Soci Benemeriti;
 - c)- dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinasse alla costituzione di riserve;
 - d)- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni, lasciti, venissero in proprietà dell'Associazione.
- Di tali beni verrà tenuto l'Inventario.-

Artic. 18

Il fondo di esercizio è costituito:

- a)- dalle quote sociali annue;
- b)- dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserve;
- c)- da eventuali contributi concessi da Enti o privati non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
- d)- dagli interessi del patrimonio.-

Artic. 19

L'Esercizio Sociale ha la durata di un anno; esso va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.-

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE.

Artic. 20

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato a norma di quanto disporrà l'Assemblea. L'Assemblea stessa provvederà alla nomina del liquidatore.-

Artic. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.-